

SEAC S.p.A. - 38121 Trento - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tel. 0461 805111



# **DETRAIBILITÀ DELLE EROGAZIONI LIBERALI A ENTE NON PROFIT ESTERO**

Informativa n. 38

25 giugno 2021

Come noto, in attesa dell'effettiva operatività del Registro Unico del Terzo Settore, le previsioni dell'articolo 83, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 117/2017 (nuove detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali ad Enti del Terzo Settore) sono applicabili esclusivamente agli enti iscritti nei registri attualmente previsti dalle normative di settore, ovvero ONLUS, ODV e APS.

Con Risposta ad Interpello 16 giugno 2021, n. 406, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la medesima disciplina si applica anche con riferimento agli enti non profit esteri (nel caso di specie, una fondazione).

Le erogazioni liberali a favore di tali soggetti risulteranno quindi detraibili/deducibili ai sensi dell'art. 83, D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore) solo a condizione che gli stessi abbiano assunto la qualifica di ON-**LUS**, avendo completato la procedura richiesta a tal fine.

## DETRAZIONI E DEDUZIONI PER EROGAZIONI LIBERALI NEL CTS

Il D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore o CTS) disciplina all'art. 83, le detrazioni e deduzioni spettanti a chi effettua erogazioni liberali a favore degli Enti del Terzo Settore. In particolare:

- il comma 1 dispone la detraibilità:
  - nella misura del 30% delle erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a € 30.000;
  - > nella misura del 35% delle erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni di volontariato

Il versamento delle erogazioni liberali in denaro deve essere stato eseguito mediante strumenti "tracciabili" (versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento di cui all'articolo 23, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241);


- il comma 2 dispone la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore, nel limite del **10% del reddito complessivo** dichiarato.
  - L'eventuale deduzione eccedente il reddito complessivo dichiarato, può essere utilizzata nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quarto.

Il Decreto MLPS 28 novembre 2019 ha individuato le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione/deduzione, stabilendo i criteri e le modalità per valorizzarli ai fini dell'agevolazione.

Per un'analisi del citato Decreto si veda l'Informativa 13 agosto 2020, n. 42 "Erogazioni liberali in natura a favore di ONLUS, APS e ODV".







# L'APPLICABILITÀ ALLE ONLUS, ODV E APS IN ATTESA DEL RUNTS

Per espressa previsione del comma 2 dell'articolo 104, D.Lgs. n. 117/2017, le disposizioni del Titolo X, formato dagli articoli da 79 ad 89 (e pertanto anche l'art. 83) inerenti il **regime fiscale degli ETS** si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore:

- a decorrere dal **periodo d'imposta successivo** all'autorizzazione della **Commissione europea** di cui all'articolo 101, comma 10, CTS e comunque,
- non prima del periodo d'imposta successivo a quello di operatività del Registro stesso.



Attualmente, **non risultano ancora soddisfatte le condizioni** per la piena applicazione delle previsioni del D.Lgs. n. 117/2017: la Commissione europea non ha ufficializzato la propria autorizzazione e l'istituzione del RUNTS non è stata completata.

Il Decreto MLPS 15 settembre 2020, n. 106 ha infatti definito le regole di funzionamento del RUNTS e le modalità di trasmigrazione dei dati dagli attuali registri speciali (APS, ONLUS, etc.) al nuovo Registro nazionale, ma per **l'effettività operatività del RUNTS** è necessario attendere (oltre alla citata autorizzazione europea) alcuni **ulteriori Provvedimenti normativi.** 

In deroga a detti termini di operatività, il comma 1 del citato articolo 104, dispone che alcune previsioni del D.Lgs. n. 117/2017, tra cui l'articolo 83, **si applicano in via transitoria** ad alcune tipologie di enti e precisamente:

- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri;
- Organizzazioni di Volontariato (ODV) iscritte nei registri di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266;
- Associazioni di Promozione Sociale (**APS**) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7, Legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Alla fine del periodo transitorio, le agevolazioni dell'articolo 83, D.Lgs. n. 117/2017 saranno applicabili a tutti gli enti che si **qualificano** come Enti del Terzo Settore (**ETS**), previa **iscrizione** al Registro Unico del Terzo Settore (**RUNTS**).

A tal fine, i soggetti interessati devono **inviare l'apposita domanda** utilizzando la modulistica disponibile sul portale del RUNTS, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, Decreto MLPS 15 settembre 2020, n. 106.

# DISCIPLINA FISCALE EROGAZIONI LIBERALI A ENTI ESTERI (RISPOSTA N. 406/2021)

Nel caso oggetto della **Risposta ad Interpello 16 giugno 2021, n. 406**, si ha una **fondazione residente all'estero**, che persegue finalità di interesse pubblico, e precisamente la promozione:

- della scienza e della ricerca,
- dell'assistenza ai bambini e ai giovani;

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**

10/11/2021



- dell'istruzione e della cultura;
- della tutela della natura e ambiente nonché
- della ricerca medica e biologica in tutto il mondo e del benessere dei bambini e dei giovani, con promozione dell'educazione.

L'Ente chiede all'Agenzia delle Entrate se i propri **benefattori** (persone fisiche, enti e società) **residenti in Italia** possono fruire delle **"nuove" detrazioni e deduzioni** di cui all'art. 83, D.Lgs. n. 117/2017, in considerazione della normativa comunitaria sulla libera circolazione dei capitali negli Stati membri.

L'Agenzia delle Entrate afferma che, al pari di quanto previsto per gli enti italiani, in vigenza del periodo transitorio, l'applicabilità alla fondazione non residente delle previsioni di cui al citato articolo 83 del CTS va valutata:



"...non sulla base della sussistenza in capo alla stessa dei "nuovi" requisiti previsti dal CTS ma sulla base del possesso della qualifica di ONLUS (articolo 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460), di ODV (legge 11 agosto 1991, n. 266) nonché di APS (legge 7 dicembre 2000, n. 383)".

In sostanza, le erogazioni liberali effettuate a favore di **enti non profit esteri**, sono detraibili alle **medesime condizioni** previste per gli **enti residenti**, essendo richiesto il possesso della qualifica di **ONLUS, ODV** o **APS.** 

L'Agenzia ritiene applicabile al caso di specie (**fondazione estera**) la Circolare 26 giugno 2006, n. 24, ove precisava che, in presenza dei requisiti, anche gli enti residenti all'estero possono richiedere il riconoscimento della **qualifica di ONLUS**, beneficiando del relativo regime agevolativo.

Una volta ottenuta la **qualifica di ONLUS**, con iscrizione nell'Anagrafe unica delle ONLUS tenuta dall'Agenzia delle Entrate, **la fondazione non residente** potrà fruire della **medesima disciplina** agevolativa prevista per gli enti residenti, compreso l'articolo 83, D.Lgs. n. 117/2017 (detrazioni/deduzioni per erogazioni liberali). Resta fermo che dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti e requisiti richiesti.

## ASPETTI OPERATIVI

Dal punto di vista pratico, il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 406/2021 implica che in presenza di **liberalità a favore di enti esteri**, ai fini della detraibilità o deducibilità in dichiarazione dei redditi, è necessario verificare che:

- l'ente abbia la qualifica di **ONLUS** (generalmente, detta qualifica è rinvenibile nell'attestazione rilasciata dal soggetto percettore dell'erogazione);
- **l'erogazione** liberale **in denaro** sia stata corrisposta con **strumenti tracciabili** (versamento bancario o postale, carte di debito o credito, assegni bancari e circolari);
- l'erogazione liberale in natura rispetti i requisiti richiesti dal Decreto MLPS 28 novembre 2019.

Il contribuente deve essere in possesso della **ricevuta rilasciata dal beneficiario** dalla quale risulti anche la modalità di pagamento utilizzata, qualora:

- → il pagamento sia stato effettuato con assegno bancario o circolare;
- → dalla **ricevuta** del versamento bancario o postale o dall'**estratto conto** della società che gestisce la carta di credito, debito o prepagata **non sia possibile individuare il soggetto** beneficiario della liberalità.

## INDICAZIONE NEL MOD. 730/2021 DELLE EROGAZIONI A ONLUS

Le **erogazioni liberali ad ONLUS** possono essere indicate nel **Mod. 730/2021**:

RIPRODUZIONE VIETATA

10/11/2021






con codice 61 nei righi generici da E8 a E10, per fruire della detrazione del 26%, nel limite di spesa di €
30.000 (considerando anche eventuali erogazioni a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, indicate con codice 20);



con codice 71 nei righi generici da E8 a E10, per fruire della detrazione del 30%, nel limite di spesa di € 30.000 (art. 83, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017);



• nel **rigo E36** per fruire della **deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo** dichiarato dal soggetto erogatore (art. 83, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017).





Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 83, comma 4, D.Lgs. n. 117/2017 a fronte della medesima erogazione liberale, il contribuente non può fruire contestualmente delle detrazioni/deduzioni introdotte dal D.Lgs. n. 117/2017 (tra l'altro incompatibili tra loro) e di altre agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o detrazione.

Ad esempio, quindi, per le ONLUS, la deduzione di cui al rigo E36 è incompatibile con la detrazione del 26% di cui a codice 61, righi E8 - E10 (detrazione del 26%) e con la detrazione del 30% di cui a codice 71, righi generici E8 - E10.

### RIPRODUZIONE VIETATA

10/11/2021